

SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALA CONSILINA E IL CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO, TANAGRO, ALBURNI, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004, ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE DEL SIG. ANDREA MENAFRA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO.

TRA

Il Dott. Antonio FLORIO, nato a _____ il _____, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni, in qualità di Direttore – Cod.Fis.

e

Il _____, nato a _____ il _____, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina – Cod.Fis. 00502010655;

premessi che

- è vacante il posto di responsabile del Settore Contabilità e Bilancio del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni;
- sono in fase di predisposizione le procedure relative alla selezione per la copertura a tempo indeterminato del suddetto posto, in esecuzione della programmazione del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020, approvato con verbale di assemblea dei consorziati n. del
- nell'ambito degli sviluppi del quadro normativo e degli indirizzi di finanza pubblica, gli Enti Locali sono chiamati ad assumere utili iniziative per rendere più efficiente ed efficace l'attività amministrativa, perseguendo anche l'obiettivo di razionalizzazione delle modalità di funzionamento dei servizi, favorendo l'attivazione di azioni sinergiche tra gli enti locali, interessati da comuni problematiche;
- l'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs n. 165/2001 aggiunto dal c.2, art. 13 L.n. 183/2010 prevede che "Le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme dal presente decreto";
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 stabilisce che "i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. del l'Amministrazione, nelle more delle procedure concorsuali, ha espresso atto di indirizzo per la l'utilizzazione temporanea a scavalco condiviso dei dipendenti del Comune di Sala Consilina, in quanto Comune Capofila della ex gestione associata dei servizi sociali, nella gestione del Personale e del Bilancio;

preso atto che

Il Comune di Sala Consilina e il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni , concorde il dipendente interessato, hanno inteso definire, con il presente atto, apposito accordo per la temporanea utilizzazione del dipendente Sig. Andrea Menafrà – addetto all'area finanze del Comune di Sala Consilina per mesi 4 rinnovabili, nella forma dello scavalco di eccedenza;

Per tutto quanto precede,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea, cioè per un periodo limitato di tempo, e a tempo parziale, cioè per una parte del tempo di lavoro massimo consentito, del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sala Consilina, Sig. Andrea Menafrà, cui viene conferita dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni la titolarità dell' "Ufficio Paghe", al fine di fronteggiare le esigenze gestionali.

Il rapporto di lavoro del dipendente continua ad essere gestito dal Comune di Sala Consilina, in quanto Ente a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Art. 2

Durata dell'incarico

Il Sig. Andrea Menafrà sarà utilizzato presso il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni, dal 01 gennaio 2019, e per la durata di n. 4 mesi rinnovabili, per una parte del tempo di lavoro consentito, e precisamente n. 12 ore settimanali, disciplinate dalla presente convenzione. In ogni caso l'Ente utilizzatore può risolvere la durata predeterminata di utilizzo nel caso di sopravvenute esigenze di contenimento della spesa di personale.

Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal rapporto convenzionale e il recesso avrà decorrenza dal 5° giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

E' ammessa rinuncia da parte della Dirigente interessato, salvo preavviso di almeno 5 giorni prima della cessazione.

Art. 3

Articolazione del servizio

Il Dipendente svolgerà attività lavorativa sia presso la sede del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni, sia presso la sede del Comune di Sala Consilina, a seconda delle esigenze, al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso l'ente di appartenenza, indicativamente nei giorni seguenti:

Mercoledì: 15:30 – 19:30;

Giovedì: 15:30 – 19:30;

Venerdì: 15:30 – 19:30;

Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia alle norme contenute nel CCNL personale non dirigente vigente.

Art. 4

Ferie, permessi e modalità operative

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni assicurerà al Dipendente Sig. Andrea Menafrà, la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali di riferimento, in misura proporzionale all'utilizzazione temporanea e parziale presso L'Ente.

Art. 5

Trattamento economico

L'onere a carico del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni, per l'assegnazione parziale e temporanea in argomento, consiste nel pagamento del corrispettivo spettante al Dipendente assegnato, secondo i Contratti Collettivi dei dipendenti degli enti Locali, per i giorni di utilizzo, nella misura attribuita dall'Ente di appartenenza, alle stesse condizioni contrattualmente previste presso il Comune di Sala Consilina, proporzionate alle ore di lavoro svolte.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni assume l'onere di versare al Comune di Sala Consilina, previa richiesta di rimborso, il pagamento delle competenze spettanti, oltre agli oneri riflessi per l'utilizzazione parziale e temporanea del dipendente di cui trattasi.

Art. 6

Comunicazione

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione del rapporto di lavoro al Sig. Andrea Menafrà che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 7

Effetti

Gli effetti del presente atto decorrono dal 01 gennaio 2019.

Art. 8

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione, le parti rinviando alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costitutesi, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni e dal Sig. Andrea Menafra per accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

Per il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro, Alburni

Sala Consilina, li _____

Per il Comune di Sala Consilina

Sala Consilina, li _____

Per accettazione: Il Dipendente

Sig. Andrea Menafra
